N. 1065-201-A

CAMERA DEI DEPUTATI

RELAZIONE DELLA IV COMMISSIONE PERMANENTE

(GIUSTIZIA)

(RELATORI: **BOVA**, *per la maggioranza;* **GALDO**, *di minoranza*)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
(BOSCO)

E SULLA

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del Senatore FENOALTEA

TESTO UNIFICATO
APPROVATO DALLA II COMMISSIONE PERMANENTE (GIUSTIZIA E AUTORIZZAZIONI A PROCEDERE) DEL SENATO DELLA REPUBBLICA

nella seduta del 19 febbraio 1964 (*Stampati nn. **293** e **75***)

Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica alla Presidenza della Camera il 4 marzo 1964

—

Modificazioni all'articolo 72 del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238, sull'ordinamento dello stato civile

E SULLA

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del Deputato CORRAO

Presentata il 10 luglio 1963

—

Abrogazione del divieto di imposizione di nomi stranieri ai figli nati cittadini italiani

Presentata alla Presidenza il 7 dicembre 1964

RELAZIONE DELLA MAGGIORANZA

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Alla base della legge – proposta per l'approvazione, nel testo predisposto dalla IV Commissione Giustizia – che modifica in parte il disegno di legge n. 1065 approvato dal Senato il 19 febbraio 1964, stanno due principî fondamentali, riaffermati dalla nostra Costituzione: la volontà di tutelare la libertà personale rimuovendo il divieto, dalla quasi totalità ritenuto illiberale, contenuto nell'articolo 72 del decreto 9 luglio 1939, n. 1238 e, contemporaneamente, la volontà di adempiere al precetto costituzionale a favore delle minoranze linguistiche, concedendo il diritto di tutelare l'integrità della loro lingua.

Inoltre, il testo della legge sottoposto al vostro esame tiene, come era doveroso, nel debito conto un terzo fondamentale principio: quello della difesa del patrimonio linguistico che, a parere della maggioranza della Commissione, va difeso e tutelato senza scivolare in esasperate forme di sciovinismo nazionalistico, fortunatamente oggi superate. la necessaria difesa del patrimonio linguistico non può non farci ritenere illiberale il divieto contenuto nel ricordato articolo 72 della vigente legge sull'ordinamento dello stato civile, che attenta al patrimonio della libertà personale.

Contemporaneamente, però, va subito precisato che il giusto principio di chi invoca detto divieto, contenuto in una norma che poteva trovare collocazione soltanto nell'esasperata campagna nazionalistica del periodo fascista, non può farci non ripetere che l'eliminazione pura e semplice del prefato divieto potrebbe farci scivolare verso decadenti e viziose forme di esterofilia.

S'è cercato, pertanto, nella formulazione del testo, di evitare che, con l'eliminazione di detto divieto, la xenofobia del periodo fascista si possa trasformare in un amore esasperato verso nomi stranieri.

S'è ribadito, quindi, l'obbligo dell'uso della lingua italiana nella denuncia del nome dei propri figli allo stato civile, riaffermando così la validità del principio di difesa degli elementi linguistici nazionali.

Il potere d'imporre al proprio figlio un nome, anche di origine straniera, senza incorrere nello zelo di qualche scrupoloso funzionario di stato civile, deve essere considerato come espressione della propria libera volontà che va tutelata ma, per evitare facili e prevedibili inconvenienti, è parso necessario ribadire l'obbligo dell'uso dell'alfabeto italiano con l'aggiunta di alcune lettere ormai entrate nell'uso comune.

L'aver consentito l'uso di altre lettere di uso comune oltre quelle proprie dell'alfabeto italiano non ha voluto significare, come da alcuni sostenuto, una modifica dell'alfabeto italiano e neppure la volontà di completare con detta legge le lettere dell'alfabeto italiano.

È stato consentito l'uso delle prefate lettere al di fuori dell'alfabeto italiano, in quanto di uso comune, e l'averle indicate è stato necessario al fine di evitare che lo zelo di qualche funzionario potesse frustrare lo spirito della legge.

La volontà di garantire alle minoranze linguistiche, legalmente riconosciute, la libertà di imporre ai propri figli il nome esprimendolo nelle lettere della loro lingua – sempre, però, con l'obbligatorietà di usare caratteri latini – ha suggerito la formulazione della seconda parte dell'articolo 2 nella stesura preparata, dopo lunga elaborazione, dalla Commissione.

C'è parso sufficientemente tutelato il diritto delle minoranze linguistiche di godere di una eccezione, all'uso della lingua italiana, nell'imposizione del nome ai propri figli. L'obbligo di usare caratteri latini è stato suggerito non certo dalla volontà di restringere la libertà a quei cittadini che appartengono alle predette minoranze linguistiche, ma da ragioni puramente pratiche al fine di evitare facili inconvenienti negli uffici di stato civile.

Nel complesso ci sembra di poter raccomandare in tutta tranquillità alla vostra approvazione entrambi gli articoli del disegno di legge, nella stesura indicata, certi di aver provveduto all'eliminazione di un divieto male accettato nella pratica perché restrittivo della libertà, senza venire meno, facendo obbligo dell'uso della lingua italiana, alla doverosa tutela del patrimonio della tradizione culturale linguistica della nostra nazione. Pertanto, il vostro relatore vi propone di approvare il nuovo testo del disegno di legge con l'assorbimento della proposta di legge n. 201.

BOVA, *Relatore per la maggioranza.*

RELAZIONE DI MINORANZA

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Il disegno di legge n. 1065, e la proposta di legge del senatore Fenoaltea, nel testo unificato, approvato il 19 febbraio 1964, in sede legislativa dalla I Commissione permanente del Senato, investono alcuni principî fondamentali che la nostra Costituzione tutela e riafferma, e che invece, a nostro avviso, la legge proposta – pur nel testo emendato dalla nostra IV Commissione permanente – contraddice e pregiudica.

Due principî, per quanto ci è dato intendere, sarebbero alla base della proposta: *a*) la preoccupazione di rimuovere un divieto, quale quello contenuto nell'articolo 72 del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238, ritenuto in contrasto con « il progressivo e costante affinamento della coscienza democratica »; *b*) la volontà di adempiere al precetto dell'articolo 6 della Costituzione, concedendo alle minoranze linguistiche il diritto di tutelare l'integrità della loro lingua, anche nella impostazione dei nomi propri.

La nostra opposizione al disegno di legge non nasce da uno scarso sentimento dei valori morali e giuridici che realizzano il principio della libertà, e nemmeno da uno scarso ossequio alla disposizione contenuta nel citato articolo 6 della Costituzione, ma deriva e prende forza dal nostro convincimento che la legge proposta fa un cattivo e contraddittorio governo dei principî che i proponenti professano di volere tutelare e affermare.

È bene ricordare che l'articolo 72 del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238, non prevede solo il divieto, nel caso di bambini aventi la cittadinanza italiana, della imposizione di nomi stranieri, ma una molteplicità di altri divieti, già prima contenuti in leggi particolari, tutti consigliati dalla necessità di tutelare la personalità individuale e alti sentimenti collettivi.

È altresì necessario ricordare che l'articolo 72, con i divieti in discussione, si riferisce unicamente al nome da trascrivere nell'atto di nascita, cioè in un atto amministrativo ufficiale.

Ciò comporta due osservazioni, delle quali ci pare difficile disconoscere la obiettività:

a) la prima è che l'uso della lingua italiana negli atti ufficiali è prescritto come regola generale, in quanto lo Stato, – (non solo il nostro, ma tutti gli Stati moderni) – riconosce nella lingua uno dei fondamenti insopprimibili ed essenziali della propria nazionalità;

b) la seconda è che, proprio in forza di ciò, riesce difficile comprendere perché mai, nella relazione che accompagnò la presentazione del disegno di legge al Senato, il proponente onorevole Bosco, allora Ministro di grazia e giustizia, pur riconoscendo legittimi gli altri divieti contenuti nel ricordato articolo 72 del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238, in quanto – sono le sue parole – dettati dalla necessità della « difesa di alti sentimenti collettivi », non abbia inteso di comprendere, fra i sentimenti collettivi, degni di essere difesi, anche la purità della tradizione linguistica e l'attaccamento a tale tradizione, che è uno dei fondamenti, fra i più cospicui, della coscienza nazionale.

Ci sembra, quindi, di non potere in alcun modo concordare con quanti ritengono illiberale il divieto contenuto nel ricordato articolo 72 della vigente legge sull'ordinamento dello Stato civile, in quanto quel divieto, nei limiti soggettivi e oggettivi in cui era ed è destinato ad operare, mentre non attenta in alcun modo al patrimonio della libertà personale, contiene una evidente tutela della tradizione linguistica nazionale, che non contrasta con alcuna concezione della libertà, quando questa è intesa, come deve essere intesa, non già come arbitrio e disordine, ma come tutela morale dei valori sui quali si fonda l'ordinamento civile di un popolo, nella sua storia, nelle sue tradizioni, nei suoi sentimenti e nel suo avvenire.

Difendere la Nazione, tutelandone il patrimonio linguistico, non significa offendere la libertà, ma affermarla nei suoi aspetti positivi e concreti.

Né la difesa della Nazione, così intesa, può essere condannata come una forma di sciovinismo nazionalistico, superato dal progresso dei tempi, e meno che mai la libertà può essere invocata per agevolare decadenti e viziose forme di esterofilia, che lungi dall'esser manifestazioni di affinato e consapevole spirito democratico sono, invece, condannevoli episodi di servilismo e di conformismo.

Del resto vi è, nella proposta e nel disegnc di legge, e specie nella difesa che di tale proposta e disegno hanno fatto certi settori della Camera, una evidente e grave contraddizione. Si sostiene, infatti, il diritto delle minoranze linguistiche a tutelare la propria lingua, il patrimonio della loro tradizione culturale e linguistica: ebbene, proprio in forza di questo stesso principio si riafferma e si ribadisce il valore positivo del divieto contenuto nell'articolo 72, tanto incriminato.

Perché mai, infatti, lo Stato, abrogando l'articolo 72, dovrebbe rinunciare al principio di tutelare il proprio patrimonio linguistico nazionale, nel momento stesso in cui concede invece questa tutela alle minoranze linguistiche che sono nella sua giurisdizione?

Ci sembra di avere, perciò, ampiamente dimostrato che la nostra opposizione all'articolo 1 del testo unificato della proposta di legge è pienamente fondata, e ci sembra quindi di avere il diritto di raccomandare alla Camera la non approvazione del predetto articolo 1, essendo opportuno conservare in vita – per le sovraesposte ragioni – il divieto (del resto assai misurato e contenuto) previsto dall'articolo 72 del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238.

Un ulteriore discorso merita invece l'articolo 2 del disegno di legge.

Non vi ha dubbio che la norma stabilita dall'articolo 6 della Costituzione, prevedendo la tutela, con apposite norme, delle minoranze linguistiche, pone il problema di contemplare una eccezione al divieto previsto dal precitato articolo 72 della legge sull'ordinamento civile, eccezione, però, da limitarsi, fermo restando quel divieto per tutti i cittadini italiani, a favore di quei cittadini che appartengono alle predette minoranze linguistiche.

Nella legge istitutiva della regione Trentino-Alto Adige (legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5), agli articoli 84 e seguenti, e in quella costitutiva della regione della Valle d'Aosta (legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4), agli articoli 38 e seguenti, è previsto l'uso delle lingue locali, unitamente a quello della lingua italiana negli atti ufficiali; non altrettanto è stato previsto nella legge istitutiva della regione Friuli-Venezia Giulia.

A nostro avviso, ove se ne ritenesse la necessità – (per le regioni per le quali il bilinguismo è stato già sancito dalle norme sovra ricordate, il problema potrebbe essere inteso come già risolto) – e ferma restando in sede politica la già ben nota opposizione del nostro Gruppo al frantumamento regionalistico dello Stato ed alle insidie che ne derivano, il problema può essere posto in sede di legislazione costituzionale, con le forme e i modi dovuti, e limitatamente sempre alle minoranze linguistiche, mentre nelle forme proposte dal disegno di legge in esame le soluzioni adottate, qualora dovessero servire al denunziato scopo di attuare l'articolo 6 della Costituzione, sono evidentemente viziate di incostituzionalità.

Del tutto evidente ci sembra, poi, l'assurdo, già rilevato anche da eminenti colleghi della maggioranza in sede di Commissione, di volere completare con legge le lettere dell'alfabeto italiano, aggiungendone altre, come se il legislatore potesse divenire anche una fonte di produzione linguistica.

GALDO, *Relatore di minoranza.*

TESTO
APPROVATO DALLA II COMMISSIONE PERMANENTE DEL SENATO DELLA REPUBBLICA

—

N. 1065

ART. 1.

È abrogato il divieto di imporre nomi stranieri ai bambini aventi la cittadinanza italiana, previsto dall'articolo 72, comma primo, del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238, sull'ordinamento dello stato civile.

ART. 2.

Tra il comma primo ed il secondo dell'articolo 72 del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238, è inserito il seguente comma.

« I nomi stranieri che siano imposti ai bambini aventi la cittadinanza italiana devono essere espressi in lettere dell'alfabeto italiano, ivi comprese le lettere: J, K, X, Y, W ».

TESTO
DELLA COMMISSIONE

—

N. 1065

ART. 1.

Identico.

ART. 2.

Identico.

« I nomi stranieri che siano imposti ai bambini aventi la cittadinanza italiana devono esser espressi in lettere dell'alfabeto italiano con la estensione alle lettere: J, K, X, Y, W. Se si tratta di bambini appartenenti a minoranze etniche riconosciute, i nomi possono esser espressi nelle lettere della loro lingua e, comunque, in caratteri latini ».

N. 201

ARTICOLO UNICO.

All'articolo 72 del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238, sono soppresse dal primo comma le parole: « e se si tratta di bambino avente la cittadinanza italiana, anche nomi stranieri ».